

Alla Cortese attenzione  
dei Signori Clienti  
Loro sedi

## **CIRCOLARE N. 1 /2014**

### **Disposizioni contenute nella Legge 147/2013 (Legge di stabilità) e novità introdotte per il 2014**

Il 2013 si è concluso con una serie di emendamenti e Decreti che hanno in parte ritoccato e in parte prorogato scadenze e determinazioni di imposte; cercando di fare un po' di ordine si elencano nella presente circolare le Novità introdotte e le prossime scadenze per i pagamenti delle imposte.

#### **Spesometro e Comunicazione dei beni in godimento ai soci**

Il 31 gennaio 2014 scade il termine ultimo per inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate il modello di comunicazione polivalente per le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva (c.d. spesometro) per l'anno di imposta 2012, nonché il modello di comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti erogati all'impresa per lo stesso 2012.

Si ricorda che i dati relativi all'anno 2013 dovranno essere comunicati sempre telematicamente all'Agenzia entro il 10 Aprile per lo spesometro per i contribuenti che liquidano l'iva mensilmente e il 20 Aprile per quelli che liquidano l'iva trimestralmente, mentre per la comunicazione dei beni in godimento ai soci la scadenza per il 2013 è il 30 Aprile 2014.

#### **Obbligo del Pos per imprese e professionisti**

L'art. 15 del DL 179/12 prevedeva che con decorrenza 1 gennaio 2014 tutti i soggetti che esercitano l'attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, fossero tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e credito. Con uno o più decreti del Ministero dello Sviluppo Economico verranno disciplinati gli importi minimi, le modalità e i termini. Ad oggi, grazie alla approvazione di un emendamento al decreto milleproroghe l'obbligo decorrerà dal prossimo 1 Luglio 2014. Rimaniamo in attesa di ulteriori chiarimenti in merito anche e soprattutto alla luce delle molteplici manifestazioni di dissenso da parte delle categorie interessate.

#### **Incremento Aliquote per le gestioni Inps**

La Legge Fornero (L. 92/12) ha disposto a partire dal 2014 un progressivo aumento delle aliquote contributive previdenziali applicabili alle gestioni Inps (Artigiani, Commercianti, Separata)

Per la gestione artigiani e commercianti la citata legge ha stabilito un aumento di 0.45 punti percentuali all'anno fino al raggiungimento del 24% nel 2018.

Per la gestione separata la legge di stabilità (L.147/2013) ha stabilito l'aumento dell'1% per il 2014 e dell'1.5% per il 2015 per i soggetti non titolari di piva e non iscritti ad altra gestione previdenziale. La stessa legge di stabilità ha esentato inoltre sempre per il 2014 dall'innalzamento di un punto percentuale i soggetti iscritti titolari di una posizione IVA. Quindi per il 2014 i soggetti titolari di partita iva applicheranno l'aliquota del 27.72% mentre i soggetti iscritti non titolari di piva applicheranno l'aliquota del 28,72%.

Lo stesso aumento tocca anche gli iscritti titolari di altra posizione previdenziale o pensionati i quali vedranno aumentare le aliquote nel seguente modo: 22% per il 2014, 23.5 per il 2015 24% per il 2016.

### **Modifica al tasso Legale di interesse**

A decorrere dal 1° gennaio 2014 la misura del tasso legale di interesse scende dal 2.5% al 1% per effetto del D.M. del 12.12.2013. La suddetta variazione comporterà quindi:

- Una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso
- Una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'usufrutto e delle rendite
- Una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione dei debiti per tributi fiscali e locali
- Una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo

### **Regole per il corretto utilizzo in compensazione dei crediti**

Oltre alle già collaudate regole per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA, ossia liberi fino all'importo di Euro 5.000,00, subordinati alla presentazione della dichiarazione IVA autonoma per importi da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, e subordinati alla presentazione della dichiarazione IVA autonoma con visto di conformità per importi superiori ai 15.000,00 euro, la legge di stabilità prevede che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali nonché all'imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori a euro 15.000,00 annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Si ricorda inoltre che per effetto del disposto dell'art. 31 del DL 78/10 è fatto divieto di utilizzare l'istituto della compensazione di crediti erariali ai contribuenti che presentino importi a ruolo scaduti di importo superiore ai 1.500,00 euro. La sanzione per l'inosservanza del divieto è pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

### **Conguaglio Mini IMU al 24 Gennaio 2014**

La legge di stabilità 2014 interviene sul conguaglio del saldo IMU 2013 sulle abitazioni principali e terreni agricoli (c.d. Mini IMU) prorogata dal 16 al 24 gennaio.

Il DL 133/13 aveva infatti stabilito l'esenzione per il saldo IMU 2013 ad un variegato ventaglio di immobili quali le abitazioni principali e le relative pertinenze, i fabbricati rurali strumentali all'attività, e i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e Iap. Lo stesso decreto però stabiliva anche la necessità di un concorso da parte dei contribuenti alla copertura della differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale calcolata con aliquota standard e quella calcolata con aliquota deliberata dal Comune qualora superiore, nella misura del 40%.

Ciò significa che qualora il Comune per l'anno 2013 abbia stabilito un'aliquota ordinaria per le abitazioni principali superiori allo standard dello 0.4%, e un'aliquota ordinaria per i terreni agricoli superiori allo standard dello 0.76% occorrerà procedere al conguaglio entro il 24 gennaio.

Es.

Il sig. Rossi è proprietario al 100% di un immobile nel Comune di Novara adibito ad abitazione principale. Il sig. Rossi è sposato con un figlio. La rendita catastale dell'immobile di proprietà è di Euro 545,00.

- 1- Calcolo dell'imposta effettivamente dovuta con applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune di Novara per l'anno 2013 (0.5%)  
 $545,00 * 5\% = 572,25 * 160 = 91.560 * 0.5\% = 457.80 - 250 = 207.80$
- 2- Calcolo dell'imposta con applicazione dell'aliquota standard (0.4%)  
 $545,00 * 5\% = 572,25 * 160 = 91.560 * 0.4\% = 366.24 - 250 = 116.24$
- 3- Calcolo della differenza tra le due aliquote e conteggio del 40% da versare  
 $207.80 - 116.24 = 91.56 * 40\% = \mathbf{36.62}$  DA VERSARE CON F24 ENTRO IL 24 GENNAIO 2014

### **Norme concernenti il contrasto all'evasione sulle locazioni abitative**

Viene attribuito ai Comuni il potere di controllo sui contratti di locazione, anche mediante l'incrocio con i dati delle anagrafi condominiali.

Viene inoltre stabilito, in deroga alle disposizioni generali, che dal 1 gennaio 2014 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative devono essere obbligatoriamente corrisposti in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, a prescindere dall'importo.

E' prevista una sanzione dall'1% al 40% delle somme introitate con l'utilizzo dei contanti.

Al momento la norma riguarda solo le locazioni di immobili abitativi, restano dunque esclusi gli immobili locati ad uso commerciale, per i quali l'obbligo dell'incasso con mezzi diversi dal contante sorge solo qualora l'importo incassato superi la soglia di Euro 999,99 previsti dalla norma antiriciclaggio.

Dal 1° febbraio 2014 sarà inoltre possibile utilizzare il Mod. F24 con elementi identificativi (Elide) per il versamento delle imposte di registro relative alle registrazioni dei contratti di locazione in sostituzione dell'attuale modello F23.

## **Proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica degli edifici**

Sono state prorogate le detrazioni per ristrutturazioni e spese di riqualificazione energetica con le seguenti aliquote e scadenze:

riqualificazione energetica:

fino al 31.12.2014 → 65%

dal 1.1.2015 al 31.12.2015 → 50%

riqualificazione energetica parti comuni condominiali:

fino al 30.06.2015 → 65%

dal 1.7.2015 al 30.6.2016 → 50%

recupero del patrimonio edilizio:

fino al 31.12.2014 → 50%

dal 1.1.2015 al 31.12.2015 → 40%

detrazioni per acquisto di arredi e di elettrodomestici:

fino al 31.12.2014 → 50%

dal 2016, salvo diverse disposizioni le detrazioni e i limiti di spesa torneranno ad essere quelli stabiliti dal Tuir, ossia 36%.

## **Rivalutazione dei beni di impresa, delle quote e dei terreni posseduti da persone fisiche**

Le società di capitali e gli enti soggetti ad Ires hanno la possibilità nel bilancio 2013 di effettuare una rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni già risultanti nel bilancio al 31.12.2012 attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è prevista una percentuale del 10%. La valenza fiscale dell'operazione decorrerà dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Il versamento dell'imposta sostitutiva potrà avvenire in tre rate annuali senza corresponsione degli interessi.

Si riaprono i termini per la rivalutazione contabile dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non quotate detenute da soggetti Irpef. La nuova data di riferimento del possesso è il 1° gennaio 2014 e il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva è il 30 giugno 2014, termine entro il quale va asseverata anche la perizia di stima del tecnico.

## **Novità per i professionisti in materia di deducibilità dei canoni di Leasing**

Sono stati modificati gli art. 54 c.2 e art. 102 c. 7 prevedendo ora i seguenti limiti temporali di durata ai fini della deducibilità fiscale dei canoni di leasing per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014

- Beni mobili : metà del periodo di ammortamento (anziché 2/3)

- Beni immobili: 12 anni (anziché 18)

Si sottolinea la modifica all'art. 54 c.2 che consente quindi anche ai soggetti che esercitano lavoro autonomo professionale di usufruire delle stesse regole che si applicano a chi effettua esercizio di impresa.

### **Incremento dell'imposta di bollo sulle attività finanziarie e nuove regole per la compilazione del quadro RW per le attività detenute all'estero**

A partire dall'anno 2014 l'imposta di bollo sui prodotti finanziari e sui conti correnti viene aumentata al 2 per mille. Nella stessa misura è fissata l'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero.

Cambiano le regole per la compilazione del quadro RW per la segnalazione delle attività finanziarie all'estero. E' stata soppressa la soglia minima dei 10.000 euro al di sotto della quale la segnalazione non andava effettuata. Rimane quindi l'obbligo di segnalare sul quadro della dichiarazione qualsiasi importo detenuto su conti esteri al 31 dicembre.

### **Mini sanatoria per i ruoli**

Viene prevista la possibilità di estinguere i debiti relativamente a carichi inclusi in ruoli emessi e affidati in riscossione fino al 31 Ottobre 2013.

Dovrà essere pagato quanto iscritto a ruolo e l'aggio, restano quindi esclusi gli interessi.

Il versamento dovrà essere eseguito entro il 28.02.2014

### **Imposta Unica Comunale (IUC)**

E' istituita l'imposta unica comunale. Essa si basa sia sul possesso degli immobili sia sulla erogazione e fruizione di servizi comunali. La nuova IUC si compone di:

- Imu, di natura patrimoniale e legata al possesso degli immobili
- Tasi, tributo riferito ai servizi indivisibili erogati dal comune e a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- Tari, tassa sui rifiuti a carico dell'utilizzatore

L'aliquota complessiva dell'Imu e della tasi non potrà superare i limiti prefissati per la sola Imu

### **Modifica della tassazione indiretta nel trasferimento degli immobili**

Entrano in vigore dal 1° gennaio 2014 le nuove disposizioni riguardanti l'imposta di registro e ipotecarie – catastali nel trasferimento degli immobili.

- L'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e di diritti reali diventa unica per tutte le fattispecie e fissata nella misura del 9%;
- per i terreni agricoli acquisiti da soggetti non coltivatori diretti o Iap l'aliquota è del 12% (prima del 15%);
- L'aliquota per l'acquisto di immobili abitativi *prima casa* passa dal 3% al 2%; in relazione a tali atti, ossia a quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale viene introdotto una misura ridotta e fissa in euro 50,00 delle imposte

ipotecarie e catastali che in precedenza erano stabilite in misura proporzionale e con aliquota del 3%;

- è stabilita l'esenzione dall'imposta di bollo, tributi speciali e catastali e tasse ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili;
- viene disposto un aumento dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali dovute in misura fissa, da 168 euro a 200 euro;
- vengono eliminate tutte le agevolazioni e le esenzioni tributarie previste da leggi speciali, con la sola eccezione della prima casa (es. acquisto di immobili storici, acquisto da parte di Onlus ecc.....)
- Per l'acquisto di terreni da parte di coltivatori diretti rimangono in vigore le agevolazioni previste per il 2013.

Es. Acquisto di immobile prima casa da privato

Imposta di registro : 2% (prima 3%)

Imposta ipotecaria : 50 euro (prima 168)

Imposta catastale : 50 euro (prima 168)

Es. 2 Acquisto di immobile da privato non prima casa

Imposta di registro: 9% (prima 7%)

Imposta ipotecaria : 50 euro (prima 2%)

Imposta catastale : 50 euro ( prima 1%)

Per le cessioni assoggettate ad iva l'imposta di registro passa da euro 168,00 a euro 200,00.

### **Misure di contrasto ai rimborsi indebiti da modello 730**

Per i rimborsi Irpef da modello 730 il cui importo risulta essere superiore a euro 4.000,00, l'erogazione non potrà più essere effettuata dal sostituto di imposta ma dovrà avvenire da parte dell'Agenzia delle Entrate previo espletamento di specifici controlli. Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Rag. Calabria Anna Maria